

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO LACAPRA
CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Gennaio 2014




Lavoro

Istat - Disoccupazione giovanile in aumento: è al 41,6%

A novembre 2013 gli occupati sono 22 milioni 292 mila, in diminuzione dello 0,2% rispetto al mese precedente (-55 mila) e del 2,0% su base annua (-448 mila). Il tasso di occupazione, pari al 55,4%, diminuisce di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali e di 1,0 punti rispetto a dodici mesi prima. Il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 254 mila, aumenta dell'1,8% rispetto al mese precedente (+57 mila) e del 12,1% su base annua (+351 mila). La crescita tendenziale della disoccupazione è più forte per gli uomini (+17,2%) che per le donne (+6,1%). Il tasso di disoccupazione è pari al 12,7%, in aumento di 0,2 punti percentuali in termini congiunturali e di 1,4 punti nei dodici mesi. I disoccupati tra i 15-24enni sono 659 mila. L'incidenza dei disoccupati di 15-24 anni sulla popolazione in questa fascia di età è pari all'11,0%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente e in aumento di 0,4 punti su base annua. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero la quota dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 41,6%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 4,0 punti nel confronto tendenziale. Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,2% rispetto al mese precedente (-24 mila unità) mentre resta sostanzialmente invariato rispetto a dodici mesi prima. Il tasso di inattività si attesta al 36,4%, stabile in termini congiunturali e in aumento di 0,1 punti percentuali su base annua.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE. Novembre 2012- novembre 2013, dati destagionalizzati, valori percentuali



Assegni familiari 2014: rivalutati i limiti di reddito

Dal 1° gennaio 2014 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione del pagamento degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni nei confronti di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (ai quali è applicata la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (ai quali è applicata la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Sul sito Inps è disponibile la circolare nr. 182 comprensiva delle tabelle



Cassa integrazione: nel 2013 -1,4% . ma ordinaria e straordinaria aumentano - crescono le domande di disoccupazione e mobilità

Nel mese di dicembre 2013 sono state autorizzate 85,9 milioni di ore di cassa integrazione, tra interventi ordinari, straordinari e in deroga. Rispetto a dicembre 2012, quando le ore autorizzate erano state 86,5 milioni, si registra una diminuzione del -0,7%, totalmente imputabile agli interventi di cassa integrazione ordinaria e in deroga, calate rispettivamente del -9,4% e del -16,7%, mentre la cassa integrazione straordinaria fa segnare un aumento del +18,8%. Nel complesso, anche nel 2013 per tutte le diverse forme di cassa integrazione (Cigo, Cigs, Cigd) le ore autorizzate hanno superato il miliardo (1.075,8 milioni di ore), facendo registrare una lieve diminuzione (-1,36%) rispetto all'anno precedente (quando erano state autorizzate 1.090,6 milioni di ore), determinata interamente dal calo della cassa straordinaria in deroga (-22,93%), mentre la cassa ordinaria è cresciuta su base annua del +2,37% e quella straordinaria del +14,64%.

Nel confronto tendenziale con il mese di dicembre 2012, si registra un calo delle ore autorizzate per la cassa integrazione ordinaria (Cigo), che a dicembre 2013 sono state 23,6 milioni, mentre quelle autorizzate a novembre 2012 erano state 26,1 milioni, con una diminuzione del -9,4%. In particolare, la variazione è stata pari a -15,6% nel settore Industria, mentre al contrario nel settore Edilizia vi è stata una crescita del +21,1%.

Di segno opposto l'andamento tendenziale della cassa integrazione straordinaria (Cigs). Il numero delle ore autorizzate è stato a dicembre 2013 superiore a quello dello stesso mese dello scorso anno: 40,0 milioni, con un aumento del +18,8% rispetto a dicembre 2012, quando le ore autorizzate erano state 33,6 milioni.

Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro - proroga dei termini

L'INPS, con la circolare n. 3 del 14 gennaio 2014, comunica che il termine del 30 settembre, indicato nella circolare n. 167/2013 per l'adesione alla procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro (prevista dall'art. 7-bis della Legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. n. 76/2013), deve ora intendersi modificato in 31 marzo 2014 e il termine del 31 gennaio 2014, indicato per la presentazione dell'intera documentazione alle sedi INPS, deve ora intendersi modificato in 31 luglio 2014.



Inasprite le sanzioni contro il lavoro nero ed irregolare e per le violazioni in materia di orario di lavoro

Ridefinire il sistema sanzionatorio in materia di contrasto al lavoro sommerso, sia con riguardo alla maxi-sanzione che in merito alla sospensione dell'impresa, nonché il sistema sanzionatorio amministrativo in materia di orario di lavoro; prevedere uno stringente coordinamento ispettivo fra Ministero del Lavoro vigilante e Inps e Inail vigilati; autorizzare una procedura straordinaria per l'assunzione di 250 ispettori del lavoro. Sono queste alcune delle norme contenute nell'art. 14 del decreto "Destinazione Italia", in vigore dal 24 dicembre 2013.

Nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013) in vigore dal 24 dicembre 2013, contenente interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", ha trovato inaspettatamente (e forse senza neppure una evidente e diretta connessione per materia rispetto alla natura e agli scopi del provvedimento) una piccola ma incisiva serie di misure di rilievo sanzionatorio e ispettivo.

Maxi-sanzione contro il sommerso

L'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 145/2013 prevede che l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, è aumentato del 30%; inoltre si stabilisce che la violazione non è ammessa alla procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. I nuovi importi sanzionatori sono in vigore dal 24 dicembre 2013; tuttavia per stabilire in concreto la disciplina sanzionatoria applicabile si ritiene che il personale ispettivo debba individuare il momento in cui si consuma l'illecito, vale a dire indicare il tempo della cessazione della occupazione irregolare:


- *condotta cessata prima del 24 dicembre 2013*: si applica la maxi-sanzione previgente da 1.500 a 12.000 euro più 150 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la fattispecie attenuata da 1.000 a 8.000 euro più 30 euro di maggiorazione giornaliera;

Quanto alle modalità di calcolo della maxi-sanzione e ai parametri da adottare, la novella legislativa prevede ora una duplice soglia di sanzione amministrativa:

- «*da euro 1.950 a 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo*» con riferimento alla tipologia di illecito ordinariamente contestabile, vale a dire l'occupazione totalmente irregolare di un lavoratore subordinato (ipotesi base);
- «*da euro 1.300 a 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare*» con riferimento alla tipologia di illecito attenuata, vale a dire quando il lavoratore subordinato risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello rilevato "in nero" (ipotesi attenuata).

In entrambi i casi, infatti, si tratta di una sanzione pecuniaria a proporzionalità progressiva, dove rilevano due elementi distinti:

- una base sanzionatoria stabilita in misura fissa predeterminata dalla legge in ragione del numero dei lavoratori coinvolti e irregolarmente occupati (per ciascun lavoratore irregolare);
- un coefficiente di maggiorazione, che varia a seconda delle concrete circostanze di fatto verificatesi nella fattispecie sottoposta ad accertamento (per giornata di lavoro effettivo



nella ipotesi base, per giornata di lavoro irregolare nella ipotesi attenuata), che interviene a variare proporzionalmente, in base alla gravità della condotta oggetto di ispezione, l'importo complessivo della sanzione pecuniaria da irrogare.

Con riferimento ai due momenti sanzionatori (base e moltiplicatore) devono ritenersi entrambi ammissibili al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981; ne deriva, dunque, che in entrambe le ipotesi di illecito (maxi-sanzione base e attenuata) sarà possibile ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta e, conseguentemente, la sanzione pecuniaria irrogabile sarà rispettivamente, pari a 3.900 euro per lavoratore oltre a 65 euro di maggiorazione giornaliera e a 2.600 euro per lavoratore oltre a 13 euro di maggiorazione giornaliera (doppio del minimo edittale per la base fissa e un terzo della misura edittale per il coefficiente moltiplicatore).

A differenza che nel quadro sanzionatorio in vigore fino al 23 dicembre 2013, la nuova maxi-sanzione non può formare oggetto di diffida amministrativa, per cui il datore di lavoro non avrà l'opportunità di procedere al pagamento di una sanzione ridottissima (pari al minimo per la misura fissa e a un quarto per la maggiorazione giornaliera) a fronte di una immediata regolarizzazione.

Sospensione dell'impresa

Ancora nell'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 145/2013 si trova la previsione secondo cui l'importo delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relative alla revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è aumentato del 30%.

Rimangono intatti i presupposti oggettivi che consentono ai titolari del potere sospensivo di adottare il relativo provvedimento nelle due distinte fattispecie che riguardano, rispettivamente, il lavoro irregolare e le gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Muta, invece, una delle condizioni necessarie perché si possa ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'impresa.

Con riferimento alla revoca della sospensione dell'attività d'impresa, l'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che «*il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato*», non necessariamente quindi dal medesimo ispettore che ha adottato il provvedimento, ma dall'organo al quale appartiene (così Circolare n. 33 del 10 novembre 2009).

Così, con riferimento alla sospensione adottata dagli Ispettori del lavoro, essa potrà essere revocata dalla Direzione Territoriale del Lavoro (comma 4) a seguito di:

1. regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria, la quale dovrà essere intesa non già come mera effettuazione della comunicazione di assunzione, o della denuncia agli enti previdenziali, o come registrazione sul libro unico del lavoro, ma piuttosto anche come adempimento dei doveri minimi in materia di sicurezza, del datore di lavoro o del dirigente, di informazione, formazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria, se prevista;
2. accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;



3. pagamento della somma aggiuntiva unica pari, dal 24 dicembre 2013, a euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Sanzioni per l'orario di lavoro

L'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145/2013 stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro, "con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo", sono decuplicate.

Invero l'art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 non contiene ipotesi sanzionatorie, ma soltanto norme di precetto, sanzionate dall'art. 18-bis, comma 3, nonostante il tono letterale della disposizione, sembra chiara la volontà del legislatore di esonerare gli illeciti in materia di ferie dall'aumento sanzionatorio introdotto.

Le fattispecie di illecito in materia di orario di lavoro interessate dall'incremento punitivo dettato dal decreto-legge n. 145/2013, dunque, sono soltanto quelle attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale, al mancato riposo giornaliero e al mancato riposo settimanale, condotte il cui nuovo quadro sanzionatorio, in vigore dal 24 dicembre 2013, viene riassunto nella tabella che segue.

ILLECITO	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Superamento del limite massimo dell'orario settimanale medio (Art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003)	<ul style="list-style-type: none"> • da 1.000 a 7.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); • da 4.000 a 15.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); • da 10.000 a 50.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore). <p>(Art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003)</p>
Mancata concessione del riposo giornaliero (Art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 66/2003)	<ul style="list-style-type: none"> • da 500 a 1.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); • da 3.000 a 10.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); • da 9.000 a 15.000 da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore). <p>(Art. 18-bis, c. 4, D.Lgs. n. 66/2003)</p>
Mancata concessione del riposo settimanale e domenicale (Art. 9, c. 1, D. Lgs. n. 66/2003)	<ul style="list-style-type: none"> • da 1.000 a 7.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); • da 4.000 a 15.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);



- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • da 10.000 a 50.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore). |
|--|--|

(Art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003)



Autoliquidazione Inail - rinviati a maggio i termini per il pagamento

La Legge di stabilità 2014 ha definito provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici. Di conseguenza, l'Inail sta provvedendo non solo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche all'aggiornamento dei software gestionali.

Al fine di consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un'unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) di beneficiare immediatamente del bonus, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire tale scadenza al 16 maggio 2014 per tutte le imprese interessate e per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data.

L'onere del differimento è interamente a carico dello Stato. L'effetto positivo di tale differimento sui conti delle imprese è duplice: da un lato, consente alle imprese di beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014 (senza, cioè, dover procedere a conguagli successivi), dall'altro migliora le condizioni di liquidità delle imprese. Infatti, a fronte dei circa tre miliardi di euro previsti per il pagamento di febbraio, a maggio vi saranno versamenti per complessivi due miliardi di euro, grazie alla riduzione dei premi come calcolati dall'INAIL. Inoltre, il mancato pagamento dei premi nel mese di febbraio favorirà le condizioni finanziarie delle aziende nei prossimi tre mesi, aiutandole a cogliere i segnali di ripresa che si stanno manifestando in alcuni settori, come mostrato anche dai recenti dati sugli ordini industriali. L'Inail comunica inoltre che, in base all'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 ed al Decreto Interministeriale del Ministro dell'Economia e del Ministro del Lavoro, viene differito, al 16 maggio 2014, sia il termine dell'autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l'autoliquidazione.



Rimborsi a famiglie e imprese, il 2013 chiude a quota 13,5 miliardi

Oltre 1,5 milioni di rimborsi per un importo complessivo di circa 13,5 miliardi di euro erogati complessivamente a famiglie e aziende nel 2013. In dettaglio, il riepilogo di quanto l'Agenzia delle Entrate ha restituito nel corso del 2013.

Tipologia	Numero rimborsi	IMPORTO TOTALE (in milioni di euro)
Irpef	1.293.941	973
Bonus	3.434	1
Canone Rai ultra 75enni esenti	30.963	3
Iva	65.905	11.456
Ires	4.467	729
Imposte dirette da deducibilità dell'Irap	88.941	120
Altre imposte	18.128	205
Totale	1.505.779	13.487

In particolare:

Iva - Una boccata di ossigeno da 11,5 miliardi di euro è arrivata nel 2013 nei polmoni di oltre 65.000 imprese, artigiani e professionisti. Questo significativo risultato, ottenuto grazie all'impegno degli uffici dell'Agenzia e ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è superiore all'obiettivo di 11 miliardi di euro, programmato per l'anno 2013.

Imposte dirette - Oltre 1,8 miliardi di euro l'ammontare dei rimborsi erogati per Irpef e Ires a famiglie e imprese.

In particolare, sul fronte delle famiglie sono stati erogati dall'Agenzia circa 1,3 milioni di rimborsi, per un totale di circa 1 miliardo di euro.

Tra i beneficiari dei pagamenti anche gli oltre 96mila contribuenti che, non avendo più un datore di lavoro e vantando un credito fiscale, hanno usufruito dell'opportunità offerta dal Decreto del Fare di presentare il modello 730 e ricevere così i rimborsi direttamente dall'Agenzia in tempi rapidi, per un importo complessivo di circa 75 milioni di euro.

Alle imprese, oltre all'Iva, l'Agenzia ha pagato circa 93.000 rimborsi di imposte dirette per oltre 800 milioni di euro.

Altre imposte - Per le imposte "minori" (registro, concessioni governative e altre) sono stati erogati più di 18.000 rimborsi per un importo complessivo di oltre 200 milioni di euro.



Canone Rai - Falsa la notizia sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

È falsa e destituita di ogni fondamento la notizia diffusa nei giorni scorsi sulla presunta decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riguardo l'illegittimità della riscossione del Canone radiotelevisivo.

Al contrario, la Corte Europea si è pronunciata con decisione 33/04 del 31 marzo 2009, affermandone la piena legittimità.

Pertanto, tutti i possessori di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi sono tenuti al pagamento del Canone entro il 31 gennaio 2014. In caso di inottemperanza, saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.


Mod. F24 per le locazioni

A partire dal 1 febbraio 2014, l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versate mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di pagamento F24 ELIDE, deve essere presentato dai soggetti titolari di partita IVA esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi on-line dell'Agenzia delle entrate e del sistema bancario e postale. I soggetti non titolari di partita IVA, oltre alle modalità di conferimento della delega di pagamento di cui al punto 2.1, possono presentare il modello F24 ELIDE anche presso gli sportelli delle banche aderenti alla convenzione regolante lo svolgimento del servizio di riscossione dei modelli F24, delle Poste Italiane S.p.A. e degli agenti della riscossione.

L'Agenzia delle Entrate apre una finestra su Twitter - Notizie, scadenze e aggiornamenti fiscali in tempo reale

Notizie, informazioni e aggiornamenti fiscali in 140 caratteri. L'Agenzia delle Entrate approda su Twitter per parlare in modo semplice e immediato ai milioni di utenti che usano il popolare social network. Si apre così una nuova finestra di comunicazione in tempo reale, per consentire ai cittadini di tenersi aggiornati, anche via *mobile*, sulle novità e le scadenze del Fisco. Anche questa nuova iniziativa è stata realizzata *in house*, a costo zero, come nel caso del canale YouTube dell'Agenzia delle Entrate.

In diretta col Fisco - L'Agenzia delle Entrate inaugura questo nuovo canale di comunicazione per rendere sempre più diretta e trasparente la relazione con i cittadini, le imprese e i media e per rispondere in modo tempestivo alle esigenze informative di chi popola la rete. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo le distanze che tradizionalmente separano Amministrazione e cittadini. Si amplia così il kit di strumenti messi a disposizione dal Fisco per accorciare le distanze con i contribuenti. Poco più di un anno fa nasceva infatti il canale YouTube "Entrate in video" - www.youtube.com/Entrateinvideo - un'innovativa opportunità di informazione per i cittadini con un ventaglio di filmati-guida sul mondo del Fisco e gli adempimenti più ricorrenti.



Esenzione Iva per i partecipanti all'Expo 2015 - Pronto il modello per la richiesta

I partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, possono chiedere l'esenzione Iva per gli acquisti di beni e servizi e per le importazioni effettuati in relazione alle attività dell'Expo, con il modello pubblicato dall'Agenzia delle Entrate insieme alla risoluzione n. 10/E.

Questa agevolazione è prevista dall'Accordo stipulato tra il Governo italiano e il *Bureau International des Expositions*, con lo scopo di facilitare la partecipazione delle nazioni all'evento internazionale. In particolare, l'esenzione dall'Iva riguarda le operazioni di importo superiore a 300 euro, limite indicato dall'articolo 72, comma 2 del Dpr n. 633 del 1972.

Come compilare il modello e recuperare l'Iva già versata – Compilando il modello, i Commissariati Generali possono chiedere ai propri fornitori l'immediata applicazione della non imponibilità Iva. Nel modello, che dev'essere compilato in doppia copia, va indicata la finalità dell'acquisto e il riferimento della norma che dispone l'agevolazione (art. 10, comma 5, dell'Accordo). Per le operazioni già effettuate, i fornitori possono emettere, entro un anno, una "nota di credito" a favore dell'acquirente (articolo 26, commi 2 e 3 del Dpr n.633 del 1972) e recuperare così l'importo Iva già versato attraverso la detrazione.

Il testo della risoluzione con lo schema di dichiarazione è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione "Normativa e prassi"

Compensazione dei crediti verso le P.A. con le somme dovute al Fisco per accertamento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2014, n. 18, il D.M. 14 gennaio 2014 recante disposizioni in materia di "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario".

Tale decreto, dando attuazione all'art. 28-quinquies, D.P.R. n. 602/1973, consente ai contribuenti di compensare, mediante l'utilizzo del Mod. F24, i crediti certificati vantati verso la P.A. con le somme dovute al Fisco per chiudere gli accertamenti.

La procedura, interamente telematica, sarà operativa non appena l'Agenzia delle Entrate, con una risoluzione, istituirà gli appositi codici tributo. Al fine di evitare eventuali abusi, verranno effettuati rigidi controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria e dal Ministero dell'Economia.

Credito d'imposta per l'assunzione di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014 il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 23 ottobre 2013, recante le "Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo", di cui al DL n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012, mediante il quale risulta agevolabile il costo aziendale (contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%) sostenuto in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ipotesi trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero di assunzioni di personale altamente qualificato, possono fruire del contributo per un massimo, per ciascun anno, pari a 200.000 euro; con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico vengono definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione, nonché le procedure per la presentazione della stessa.



Economia

Allarme disoccupazione per l'Europa: in ambito UE 20 mln disoccupati

"In Italia più di un giovane su tre è disoccupato - avverte il direttore generale del FMI, Christine Lagarde -. Per rilanciare crescita e consumi, i governi puntino ad abbattere il debito pubblico" Non è finito l'allarme disoccupazione per l'Europa. A dirlo è il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che denuncia quasi 20 milioni di disoccupati nel Vecchio Continente. "Fino a che gli effetti sul lavoro non saranno invertiti - dice -, non possiamo dire che la crisi è finita". La Lagarde mette l'accento sulla situazione italiana dove "più di un terzo dei giovani sotto i 25 anni è disoccupato". E sul fronte giovanile, la situazione non è molto migliore neanche nel resto dei Paesi dell'Unione europea, come sottolinea ancora la Lagarde. "Mi preoccupa - dice - che quasi un quarto dei giovani europei under-25 non riesca a trovare un lavoro. In Italia e Portogallo più di un terzo dei giovani sotto i 25 anni è disoccupato. E in Spagna e Grecia sono più della metà". Il fatto che molti europei siano senza un impiego, sottolinea, ha inevitabili e gravi ripercussioni sull'intera catena produttiva. "Quando la disoccupazione è alta, la crescita è lenta perché la gente consuma meno e le aziende investono e assumono meno", afferma il direttore generale, sottolineando che la strada più efficace per rafforzare l'occupazione è la crescita. Secondo alcune stime, un punto percentuale di crescita in più nelle economie avanzate ridurrebbe la disoccupazione di metà di un punto percentuale", restituendo un lavoro a quattro milioni di persone. In Europa per rilanciare la crescita è necessario che famiglie, aziende e governi riducano gli elevati livelli di debito. "Il debito pubblico deve scendere - ammonisce la Lagarde -. In un contesto di bassa crescita, il trucco è muoversi gradualmente fino a che il mercato lo consente con politiche ancorate all'impegno di un risanamento fiscale sostenuto a un ritmo ragionevole nel medio termine. Il risanamento, inoltre, dovrebbe essere visto come un'occasione per rendere il budget più orientato alla crescita".

Bankitalia: le famiglie sono sempre più povere

Nell'indagine sui bilanci delle famiglie italiane 2012 Via Nazionale sottolinea che tra il 2010 e il 2012 il reddito familiare medio è calato del 7,3% e la ricchezza media del 6,9% scendendo di oltre 20 mila euro, passando da 163.875 a 143.300 euro.

Peggiorano le condizioni economiche delle famiglie che sono sempre più povere: tra il 2010 e il 2012 il reddito familiare medio è calato del 7,3% e la ricchezza media del 6,9%. Lo rileva 'L'indagine sui bilanci delle famiglie italiane 2012' della Banca d'Italia. Nello stesso periodo il reddito equivalente, una misura pro-capite che tiene conto della dimensione e della struttura demografica della famiglia, è sceso invece del 6%. Dalla ricerca emerge anche che metà delle famiglie italiane vive con meno di 2.000 euro al mese. Nel 2012 il reddito familiare annuo, al netto delle imposte sul reddito e dei contributi sociali, è risultato in media pari a 30.338 euro, circa 2.500 euro al mese. Il 20% delle famiglie ha un reddito netto annuale inferiore a 14.457 euro (circa 1.200 euro al mese) mentre la metà ha un reddito inferiore ai 24.590 euro (circa 2.000 euro al mese). Rispetto alla media di circa 1500 euro al mese il reddito equivalente è superiore per gli individui laureati (circa 2.350 euro al mese), i dirigenti (2.700 euro) e per gli imprenditori (2.550 euro), mentre gli operai, i residenti nel Mezzogiorno e i nati all'estero presentano valori medi inferiori (rispettivamente pari a circa 1.200, 1.100 e 950 euro al mese). In una posizione intermedia si collocano gli impiegati (1.900 euro), gli altri lavoratori autonomi (1.700 euro) e i pensionati (1.700 euro). Il profilo per età mostra un andamento prima crescente (dai 1.250 euro al mese per i soggetti fino a 18 anni ai 1.800 euro



per gli individui di età compresa tra i 55 e i 64 anni) e poi lievemente decrescente (circa 1.700 euro al mese per gli individui più anziani). L'andamento nella distribuzione del reddito si riflette nell'aumento degli squilibri nella concentrazione della ricchezza in Italia: infatti la quota in mano al 10% delle famiglie più ricche è salita al 46,6% della ricchezza netta totale (era il 45,7% nel 2010). Cresce invece la percentuale di famiglie con ricchezza negativa che passa dal 2,8% al 4,1%. In media, comunque, dal 2010 al 2012 la ricchezza netta media delle famiglie italiane è scesa di oltre 20 mila euro, passando da 163.875 a 143.300 euro. Fra i pochi dati consolanti il calo della percentuale di famiglie indebitate scesa dal 27,7 al 26,1 per cento. Sono peraltro nuclei familiari sempre più ristretti, ovvero sempre più composti da una sola persona. È una percentuale quasi raddoppiata dal 1991 a oggi: allora erano il 16,1% del totale, nel 2010 erano saliti al 24,9% e nel 2012 hanno toccato il 28,3%. Per contro sono sempre di meno le coppie con figli (solo il 19,4%) e sono quasi una rarità (il 6,7% del totale) le famiglie con 5 o più componenti. Per quanto riguarda le fasce di età si conferma il sorpasso (avvenuto nel 2000) degli individui anziani rispetto ai giovani: solo il 9,4% dei nuclei ha un capofamiglia (inteso come percettore di maggior reddito) con meno di 34 anni, mentre in un terzo dei casi - per l'esattezza il 33,4% - ha più di 64 anni. Quanto alla quota di individui residenti in Italia e nati all'estero nel 2012 è salita all'8,8 per cento, in crescita di circa 1 punto rispetto alla precedente rilevazione. Peraltro il valore mediano di reddito dei nuclei con capofamiglia nato all'estero è di gran lunga inferiore a quello di chi è nato in Italia: rispettivamente 15 mila euro contro 25.500 euro. Ma su questo fronte è forte il divario anche fra le diverse aree geografiche, con un valore mediano che al Nord è di 27.528 euro e al Centro sale a 29.824 euro, un valore del 56% superiore ai 19.124 euro del Sud. Peraltro nei nuclei dove il capofamiglia è donna il reddito medio è assai più basso di quelli dove il 'maggiore percettore' è maschio: 24.488 euro contro 33.536 euro. Piccole novità infine sul fronte immobiliare. Infatti la quota di famiglie che vive in un'abitazione di proprietà scende leggermente al 67,2 per cento del totale (era il 68,4% nel 2010) mentre quelle in affitto salgono al 21,8 (di cui un quarto in immobili di proprietà pubblica), quelle che occupano un'abitazione a uso gratuito sono il 7,4, in usufrutto il 3,3% e a riscatto il restante 0,3 per cento. L'abitazione di residenza ha una dimensione media di circa 101 metri quadri, con un valore sceso - sempre in media - di circa 27 mila euro a 200.669 euro. Peraltro, dal 1991 a oggi, il numero di annualità, in termini di reddito familiare medio, necessarie per acquistare l'abitazione di residenza è salito da 4,2 a 6,6: un poco invidiabile record fra i principali paesi dell'Eurozona, visto che in Germania questo valore è quasi la metà e in Francia il 30 per cento in meno.

Con spread in calo più risorse per la crescita

In merito all'andamento dello spread il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, commenta come segue:

“Lo spread che a inizio anno si aggira attorno ai 200 punti base, scendendo anche sotto tale soglia, indica che i mercati apprezzano l'operato del governo, il suo impegno per il mantenimento della stabilità dei conti e per l'avvio delle riforme, sia istituzionali che economiche. Ho sempre sostenuto che livelli più elevati di spread fossero influenzati da fattori di carattere speculativo improntati all'incertezza politica. Oggi, pur mantenendo la dovuta cautela suggerita dalla volatilità dei mercati, possiamo essere più fiduciosi perché le prime indicazioni sono favorevoli. Le previsioni che avevamo descritto nella Nota di Aggiornamento al Def si stanno attuando. Di particolare rilievo è il dato sui rendimenti, sotto il 4%. Questo si tradurrà in una minore spesa per interessi sul debito pubblico e nella possibilità di avere a disposizione più risorse per investimenti e per alleggerire il carico fiscale. Inoltre la riduzione dello spread si rifletterà in migliori condizioni di accesso al credito per imprese e famiglie”



Imprese: nel 2013 le aperture superano le chiusure, 12mila attività in più (+0,2%)

In crescita commercio, turismo e servizi alle imprese, ancora in calo costruzioni e trasporti. Si accentua la crisi degli artigiani, perse altre 28mila imprese (-1,9%). Battuta d'arresto del Nord-Est, saldi positivi nelle altre aree

Sono 384.483 le imprese nate nel 2013, circa 600 in più rispetto al 2012. Al flusso sostanzialmente stabile delle iscrizioni di nuove imprese, ha corrisposto un aumento del numero di quelle che hanno cessato l'attività, passate dalle 364.972 del 2012 alle 371.802 dell'anno scorso. Il bilancio di queste dinamiche si è tradotto in un saldo anagrafico di fine anno ancora una volta positivo, seppure ridotto dalla crisi a sole 12.681 unità, il valore più modesto dal 2004 ad oggi. Ad allargare, nonostante le difficoltà, la propria base imprenditoriale sono stati soprattutto il commercio (+15.260 imprese), le attività di alloggio e ristorazione (+11.618) e i servizi di supporto alle imprese (+7.723 imprese, in cui sono incluse il noleggio e le agenzie di viaggio). Sul fronte opposto, i settori che hanno visto ridursi maggiormente la propria consistenza sono stati - al netto dell'agricoltura che, soprattutto per motivi anagrafici, prosegue nella contrazione strutturale della sua base imprenditoriale - le costruzioni (-12.878 imprese), le attività manifatturiere (-5.929) e il trasporto e magazzinaggio (-1.156). Il rallentamento della vitalità dell'imprenditoria italiana risente in modo particolare dell'approfondirsi della crisi del mondo artigiano: con un saldo negativo di -27.893 imprese, nel 2013 l'artigianato ha infatti ceduto quasi due punti percentuali (-1,94%) della sua base produttiva. Questi i dati principali sulla natalità e mortalità delle imprese risultanti dal Registro delle imprese diffusi oggi da Unioncamere sulla base di Movimprese, la rilevazione statistica condotta da InfoCamere.

Tabella 1 - Iscrizioni, cessazioni, saldi e stock delle imprese per anno nel periodo 2005-2013

Totale imprese - Valori assoluti, tutti i settori

ANNO	Imprese registrate	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo	Tasso di crescita
Totale imprese					
2005	6.073.024	421.291	324.603	96.688	1,61%
2006	6.125.514	423.571	350.238	73.333	1,21%
2007	6.123.272	436.025	390.209	45.816	0,75%
2008	6.104.067	410.666	374.262	36.404	0,59%
2009	6.085.105	385.512	368.127	17.385	0,28%
2010	6.109.217	410.736	338.206	72.530	1,19%
2011	6.110.074	391.310	341.081	50.229	0,82%
2012	6.093.158	383.883	364.972	18.911	0,31%
2013	6.061.960	384.483	371.802	12.681	0,21%
di cui artigiane					
2005	1.476.182	121.413	106.187	15.226	1,04%
2006	1.483.957	121.339	110.875	10.464	0,71%
2007	1.494.517	137.304	124.783	12.521	0,84%
2008	1.496.645	125.484	120.027	5.457	0,37%
2009	1.478.224	108.542	124.456	-15.914	-1,06%
2010	1.470.942	109.753	114.817	-5.064	-0,34%
2011	1.461.183	104.438	110.755	-6.317	-0,43%
2012	1.438.601	100.317	120.636	-20.319	-1,39%
2013	1.407.768	92.853	120.746	-27.893	-1,94%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese



Ammissibilità alla gara d'appalto dell'impresa in concordato preventivo

La lettera a) del primo comma dell'art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come modificata dall'art. 33, co. 2, d.l. 22 giugno 2012 n. 83 (conv. con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134), vieta la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, l'affidamento di subappalti e la stipula dei relativi contratti ai soggetti "che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni".

La norma fa salvo, quindi, il solo caso regolato dal menzionato art. 186 bis della legge fallimentare (introdotto da art. 33, co. 1, del cit. d.l. n. 83 del 2012), il quale disciplina il "concordato con continuità aziendale", ossia l'ipotesi in cui il concordato preventivo, come da relativo piano delle modalità e dei tempi dell'adempimento della proposta concordataria, contempli (ancorché possa essere prevista la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa) la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, ovvero la cessione o il conferimento in una o più società dell'azienda "in esercizio".

Le modifiche alla legge fallimentare ed all'art. 38 del codice dei contratti introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, come convertito, conciliano le esigenze di salvaguardia delle imprese in crisi, nel quadro del sostegno e dell'impulso al sistema produttivo del Paese tesi a fronteggiare l'attuale situazione generale di congiuntura economico-finanziaria e sociale, con le esigenze di pari spessore del conseguimento effettivo degli obiettivi di stabilità e di crescita.

In conclusione, la novella del 2012 ha inteso, sì, incentivare la tempestiva emersione di criticità ed il ritorno in bonis dell'impresa o la conservazione dell'azienda "in esercizio", ma nella materia delle gare pubbliche ha circondato di cautele l'applicazione di tale normativa di favore, sia richiedendo in ogni caso opportune garanzie, sia limitando la partecipazione al concorrente in status di sottoposto a concordato con continuità, con conseguente permanere della preclusione qualora prima della scadenza del termine prefissato per la presentazione delle istanze di partecipazione alla gara l'iter iniziato dall'imprenditore non sia approdato al decreto del tribunale di ammissione del ricorrente al concordato con continuità e di formale apertura della procedura di concordato finalizzata all'omologazione.

Sicurezza sul lavoro anche per i terzi e non solo per i dipendenti

Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro. E' quanto ribadisce la Corte di Cassazione in sentenza 13 gennaio 2014, n. 956. L'amministratore di una società veniva condannato perché ritenuto colpevole del reato ex art.163 del d.lgs. n.81 del 2008 per avere omesso di installare la necessaria cartellonistica che informasse di una situazione di pericolo all'interno dell'area aziendale,(in particolare, di una piattaforma esistente al cancello d'ingresso del piazzale aziendale utilizzato dai mezzi di trasporto. Il Tribunale aveva ritenuto che lo scontro avvenuto fra un automezzo in entrata e la piattaforma sovrastante l'accesso aveva messo in evidenza l'omessa adozione della necessaria cautela oggetto della fattispecie legale. Nel ricorrere avverso la sentenza di condanna, l'amministratore sosteneva la non corretta applicazione degli artt.2 e 163 della legge citata, in quanto essi si rivolgono ai soli dipendenti del "datore di lavoro" e che non può avere come riferimento coloro che non sono legati all'azienda da un rapporto di lavoro, come appunto il conducente di un automezzo di altra ditta che faceva ingresso nel piazzale . Sul punto ha osservato la suprema Corte - merita di essere ricordato il principio fissato dalla stessa con la sentenza Sez.4, n.23147 del 17/4/2012, principio che è stato così sintetizzato : "In tema di

prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi.". Si tratta di principio che il Collegio ha ritenuto condividere nel caso in questione, e che risponde all'esigenza di prevenzione in favore di tutti coloro che vengono in relazione con i luoghi di lavoro, tale dovendosi intendere anche il piazzale e il relativo accesso utilizzati per il transito e lo stazionamento dei mezzi che trasportano beni necessari per l'attività produttiva. Ora, è evidente che l'accesso di un automezzo non può dirsi occasionale o imprevisto e che non appare né illogico né in contrasto con la volontà della legge la decisione del Tribunale che ha ritenuto omessa la doverosa segnalazione di una piattaforma che lo stesso ricorrente afferma essere di poche decine di centimetri più alta del massimo di trasporto consentito. Del resto, la lettura del comma secondo dell'art.163, citato, rende evidente che al datore di lavoro è fatto obbligo di apporre tutti i segnali stradali necessari alla regolazione del traffico interno al luogo di produzione e all'opificio, così confermandosi in modo inequivoco la finalità e il contenuto delle regole di prevenzione che non possono che avere come riferimento tutti coloro che vengono a trovarsi coinvolti nella mobilità interna.. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso è stato respinto .

Se l'Erario rimborsa in ritardo paga anche i danni

In materia di rimborso Irpeg, non si può negare in astratto il diritto del contribuente al risarcimento del maggior danno da ritardo nel rimborso . Lo ha affermato la Corte di Cassazione con ordinanza 18 dicembre 2013, n. 28332. Una società di credito cooperativo ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale , confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex articolo 1224, secondo comma, c.c. sui ritardati pagamenti delle somme oggetto di rimborso Irpeg risultanti dalle dichiarazioni dei redditi mod. 760 . La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione affermando che "in materia di Irpeg le regole riguardanti l'esecuzione dei rimborsi sono espresse dagli articoli 37 e seguenti del d.p.r. 602/73, i quali nulla stabiliscono a proposito del risarcimento del danno. In particolare il pagamento degli interessi per rimborso di imposte è regolamentato dagli articoli 44 e 44 bis del d.p.r. 602/73, che, appunto, non prevedono la corresponsione di altri interessi per danni." Secondo invece la suprema Corte, l'affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui la domanda della contribuente di risarcimento del maggior danno ex art. 1224. secondo comma, cc andrebbe respinta perché la disciplina dettata in materia di rimborsi IRPEG dagli articoli 44 e 44 bis del d.p.r. 602/73 non prevede la "corresponsione di altri interessi per danni" contrasta con l'insegnamento delle Sezioni Unite della stessa Corte secondo cui anche con riferimento alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell'Erario opera il principio che, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, può liquidarsi il danno da

15



svalutazione monetaria, sempre che il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione e salva l'applicazione, imposta dalla specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria, di un particolare rigore nella valutazione del materiale probatorio. La Commissione Tributaria Regionale ha dunque errato nel ritenere non applicabile nel caso dell'obbligazione di rimborso IRPEG il disposto del secondo comma dell'articolo 1224 cc. in quanto non si può negare in astratto il diritto del contribuente al risarcimento del maggior danno da ritardo nel rimborso IRPEG; salvo adottare particolare rigore nella valutazione della prova di tale danno, proprio in ragione della specialità della fattispecie tributaria. Accolte quindi le doglianze della società ricorrente.



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

